



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente PERRUNI Armando-
Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. SELLITTI Raffaele.**

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 26 (ventisei)
del mese di Marzo, alle ore 10.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Arturo M A S I **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe</u> <u>ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale</u> <u>BARNABA' (a.g.)</u>
4. <u>Bruno</u> <u>COSTONE</u>	5. <u>Eduardo</u> <u>MURIANO</u>
6. <u>Daniele</u> <u>POTI'</u>	7. <u>Domenico</u> <u>VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto) 9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing. xxxxxxxxxxx~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente PER
RUNI Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Romano COLARUSSO, inte
so ad ottenere il diritto all'acquisizione del grado superiore, alle
differenze retributive con rivalutazione monetaria ed interessi lega-

- li e, conseguentemente, la condanna dell'A.M.A.T. al pagamento delle spese del giudizio;
- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio dalla quale si evince che le pretese richieste dal ricorrente non sono supportate nè da fatti, nè da documentazioni, nè da disposizioni verbali;
 - CONSIDERATO che il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 19/maggio/1994;
 - RITENUTO, pertanto, dover resistere al ricorso;
 - A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di resistere al ricorso in narrativa specificato promosso dal dipendente PERRUNI Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Romano COLARUSSO, affidando il mandato per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. SELLITTI Raffaele;
- di porre la presuntiva spesa di f.1.000.000.= (unmilione), in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo congruaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

Il Presidente

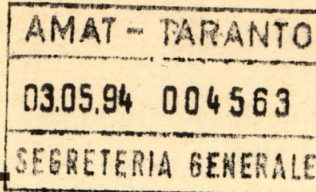
[Firma]

Il Segretario

[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 7/aprile/1994
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____
Resa esecutiva il 20/aprile/1994 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 3885.-

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
(dr. *Cosimo CARRIERI*)



C.A.

f

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente PERRUNI Armando - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. SELLITTI Raffaele.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **26** (**ventisei**)

del mese di **M a r z o**, alle ore **10100** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 2. Giuseppe ALTAMURA | 3. Pasquale BARNABA' (a.g.) |
| 4. Bruno COSTONE | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Daniele POTTI' | 7. Domenico VILLANO |

MEMBRI SUPPLEMENTI

- | | |
|---|-----------------------------|
| 8. Maria T. CONTE (con diritto a voto) | 9. Luigi POSTIGLIONE |
|---|-----------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda **Dott. Ing. xxxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTO** il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente **PER RUNI Armando**, rappresentato e difeso dall'avv. **Romano COLARUSSO**, **inteso** ad ottenere il diritto all'acquisizione del grado superiore, alle differenze retributive con rivalutazione monetaria ed interessi lega-

- li e, conseguentemente, la condanna dell'A.M.A.T. al pagamento delle spese del giudizio;
- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio dalla quale si evince che le pretese richieste dal ricorrente non sono supportate nè da fatti, nè da documentazioni, nè da disposizioni verbali;
 - CONSIDERATO che il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 19/maggio/1994;
 - RITENUTO, pertanto, dover resistere al ricorso;
 - A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di resistere al ricorso in narrativa specificato promosso dal dipendente PERRUNI Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Romano COLARUSSO, affidando il mandato per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. SELLITTI Raffaele;
- di porre la presuntiva spesa di f.1.000.000.- (unmilione), in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

IL SEGRETARIO

F/to dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo M A S I)

p.c.c. :

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE

Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Maria Fabiola Menenti

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 3885

20 APR. 1994

La Commissione nella seduta del
prende atto

Taranto, li 21 APR. 1994

Il Prof. Avv. D. RANA
p.c.d. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 7/aprile/1994

N. di protocollo 548/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi delibere.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nella seduta del 26/Marzo/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 69 - 70 - 71.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO KREMLIN
(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI)

P.R.
4.4.94



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 7/aprile/1994

N. di protocollo 649/94 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

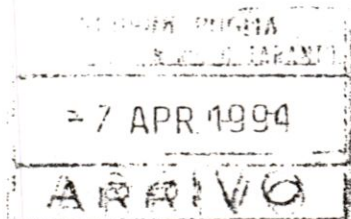
OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 26/marzo/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 69 - "Decreto di citazione in giudizio della Procura del Repubblica nei confronti di ex dirigente e funzionario AMAT - Nomina difensore".
- Del. n. 70 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente PERRU-
NI Armando - Mandato difesa AMAT all'avv. SELLITTI
Raffaele".
- Del. n. 71 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal
Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di Feb-
braio/1994".

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Rabiola MENTH)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

8/aprile/1994
Taranto,

N. di protocollo 652/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Egr.
Avv. Raffaele SELLITTI
Via Anfiteatro, 37

T A R A N T O

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con atto deliberativo n. 70 assunto in data 26/marzo/1994 - che alleghiamo in copia -, ha deciso di resistere al ricorso promosso dal dipendente PERRUNI Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Romano COLARUSSO, affidando alla S.V. il mandato per la difesa dell'AMAT.

Ciò premesso trasmettiamo, compiegato alla presente, il ricorso in originale debitamente firmato a margine dal Direttore di Esercizio per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.-

Disponibili per ogni e qualsiasi chiarimento e/o rilascio di documentazione inerente al caso in questione, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Sabiola MENTENT)
Maria Sabiola MENTENT

Avv. ROMANO COLARUSSO

Via Medaglie d'Oro, 119

Tel. (099) 333.998 - 7351878

Telefax (099) 7305014

74100 TARANTO

SECR. X 66
PERS.

AMAT - TARANTO

09.03.94 002501

SEGRETERIA GENERALE

121 FEB. 1994

PRETURA DI TARANTO - MAGISTRATURA DEL LAVORO

Il Signor Armando PERRUNI (nato a Taranto il 15.1.1938 Cod.Fisc.PRR RND 38A15 L049F) residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Medaglie d'Oro n.119 presso lo studio dell'Avv. Romano COLARUSSO che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'originale del presente atto

ESPONE

Egli è dipendente dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici (AMAT) di Taranto presso la quale fu assunto il 20.1.1958 con la qualifica di bigliettaio (doc.1). Il deducente svolse le mansioni per le quali era stato assunto fino al 17.10.1974, data successivamente alla quale gli fu data la qualifica di esattore (doc.2) con il maneggio danaro ed il diritto a percepire la relativa indennità.

Le mansioni di esattore furono svolte dal deducente fino al 13.1.1984 (doc.3) data alla quale fu sospeso dalle funzioni e dallo stipendio a seguito di una vicenda penale in cui il medesimo deducente fu ingiustamente coinvolto come è attestato dalla assoluzione con formula piena avvenuta all'esito del processo dinanzi al Tribunale di Taranto (doc.4).

Durante lo svolgimento delle mansioni di esattore, prima della sospensione, veniva corrisposta dall'azienda la indennità per maneggio del danaro. Successivamente alla sospensione, a seguito della revoca della stessa avvenuta il 2.2.1984 (docc.5 e 6), l'indennità di maneggio danaro non fu più corrisposta in quanto

MANDATO: Delego l'Avv. Romano Colarusso a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di redigere e sottoscrivere ricorsi, atti di citazione, transigere, accettare rinunce, rilasciare quietanza, nominare sostituti, eleggere domicilio: eleggo domicilio nel suo studio di Taranto, alla Via Medaglie d'Oro, 119.

[Signature]
E' autentica
[Signature]

N. Cron.

Mod. A

CONTRATTO

Indirizzo: 11. 1. 1995

Taranto, 11

11. 1. 1994

il deducente, per due mesi, fu adibito ad altre mansioni ed esattamente alla sorveglianza delle cartelle marcatempo ed alla ricezione di certificati medici (doc.6); successivamente gli furono assegnate le mansioni di vendita di biglietti al posto AMAT presso la Ferrovia (doc.7). Anche in tali mansioni il deducente maneggiava danaro ma, questa volta, l'azienda non ha versato l'indennità prevista dalla legge.

Nel maggio 1986 il ricorrente fu, di fatto, adibito alle funzioni di gestione speciale, esattamente all'Ufficio Multe, con l'incarico di impiegato, la qualifica di segretario, il livello settimo.

Giuridicamente la posizione fu apparentemente legittimata con lettera del 14.2.1987 (doc.8) a mezzo della quale l'azienda, comunicando l'adozione di un piano di ristrutturazione dell'organigramma del personale, specificava le funzioni principali del Perruni. Tali funzioni, peraltro, non solo erano state svolte dal medesimo Perruni fin dal maggio 1986 e continuava a svolgerle al momento della legittimazione apparente ma, nella realtà di fatto, egli svolgeva funzioni di dirigente dell'Ufficio anche perchè, spesso e per lunghi periodi, gestiva da solo l'intero Ufficio. E' anzi accaduto che i vari funzionari nominati con qualifica superiore che si sono succeduti, hanno appreso i rudimenti per la conduzione dell'Ufficio, proprio dal deducente.

A ciò si aggiunga che la stessa qualifica assegnata formalmente, per il CCNL (doc.9), prevedeva lo scatto biennale di livello,

scatto biennale che al deducente non è mai stato riconosciuto.

La situazione come descritta è ancora oggi in atto per cui il deducente si trova a svolgere di fatto mansioni superiori a quelle del livello di formale appartenenza.

Vi è da aggiungere, sul punto, che ciò rimane vero anche se nel breve volgere di pochi mesi l'azienda, evidentemente accortasi degli errori commessi, ha provveduto ad assegnare al dipendente il livello VI (docc.10-11 e 12) ed il livello V (doc.13) in successione pressochè immediata ma sempre con lo svolgimento di diverse e superiori mansioni.

Per il procedimento penale di cui si è detto fu tolta al Perruni la indennità di maneggio danaro, indennità che non gli è mai più stata corrisposta anche se egli, ininterrottamente, per le funzioni svolte, ha continuato ad avere la formale qualifica di esattore.

Va ribadito che il comportamento dell'azienda ha determinato nella carriera del ricorrente dei pregiudizi ben precisi ed infatti l'11.1.1989 veniva comunicato dall'AMAT, con il richiamo alla legge n.270 del 1988 (doc.14) la attribuzione del livello VII con la qualifica di esattore "ex lege 30/78 ad esaurimento", mentre, come detto, le mansioni svolte di fatto erano quelle del terzo livello. Si aveva, per tanto, l'ulteriore conseguenza che veniva sbarrato l'avanzamento di livello proprio dal riferimento, illegittimo, a quella qualifica superata dalla legge 270 del 1988, in forza della quale era previsto comunque lo scatto bien-

nale di livello.

Ancora: nel gennaio del 1992, all'esito del giudizio penale, il ricorrente chiedeva all'azienda la liquidazione dell'indennizzo relativo alle giornate nelle quali era stato sospeso dal servizio (doc.15). L'AMAT provvedeva alla liquidazione ma, avendo all'epoca sospeso il deducente dalla qualifica di esattore, non gli ha riconosciuto nell'indennizzo la quota relativa al maneggio del danaro per il periodo di otto anni e tre mesi. La motivazione di tale comportamento è ancora una volta contraddittoria in quanto, sostiene l'azienda, quella indennità non spettava avendo il Perruni svolto altre mansioni -(quelle relative al rivendicato terzo livello)-.

E' chiara la ragione in forza della quale il deducente ritiene di aver diritto anche a questa parte di indennizzo qui rivendicata (doc.16). Ciò, naturalmente, in alternativa al riconoscimento della qualifica con tutte le conseguenze derivanti, sul piano economico, da tale riconoscimento.

E' evidente la lunga serie di gravi illegittimità ed inadempienze compiute dall'azienda in danno del dipendente il quale è stato, con altrettanta evidenza, discriminato nello svolgimento della carriera con precisa violazione dei diritti a lui derivanti dalle leggi in vigore e dai contratti degli autoferrotranvieri.

Infatti, ed in primo luogo, l'azienda avrebbe dovuto, dopo la assegnazione a funzioni superiori svolte di fatto per un periodo

superiore ai sei mesi in un anno, promuovere il dipendente al grado relativo alle funzioni effettivamente svolte in base all'art.18 del regolamento allegato al R.D. n.148 del 1931. Va poi ricordato, a ribadire questa inadempienza, che tale periodo fu ridotto a 3 mesi con lo statuto dei lavoratori (L.300/70).

Dai fatti sopra evidenziati appare chiaramente che il Perruni ha maturato il diritto alla promozione al livello legislativamente previsto per le funzioni effettivamente svolte. Egli infatti, dal maggio 1986, ha svolto di fatto le funzioni di segretario con livello VI fino all'aprile 1987, data alla quale ha cominciato a svolgere le funzioni di assistente che prevedono la classificazione al V livello. L'intervento della L.n.270 del 12.7.1988 ha poi inquadrato l'assistente nel IV livello.

Ne consegue che, sempre in base alla legge citata, allo scadere del quarto anno dall'entrata in vigore della Legge, cioè al luglio 1992, il Perruni avrebbe dovuto avere dall'azienda l'inquadramento come assistente di prima classe e cioè impiegato di III livello.

Ulteriore prova della discriminazione subita dal ricorrente la si rileva da una circostanza veramente grave: nel dicembre del 1987 l'azienda bandì un concorso interno per 14 posti di assistente; il Perruni risultò idoneo ma al 17° posto in quanto il direttore ritenne di attribuirgli un punteggio inferiore a quello spettantegli in conseguenza del procedimento penale allora in corso. E' appena il caso di rilevare che, ove non vi fosse stata

tale discriminazione, il medesimo Perruni avrebbe avuto diritto, fin da quell'epoca, con il superamento del concorso -(per titoli)- al trattamento economico superiore.

Tanto fin qui premesso Armando Perruni chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Signor Pretore:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'acquisizione del grado di ssegretario con livello sesto dal maggio 1986;
- 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'acquisizione del grado di assistente con inquadramento al quinto livello dall'aprile 1987 e con diritto ad ogni successivo inquadramento previsto e disciplinato dalla normativa legale e contrattuale;
- 3) In conseguenza, condannare l'AMAT, in persona di chi legalmente la rappresenta a corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive e le indennità previste dalla legge e dai contratti collettivi succedutisi nel tempo per le categorie da attribuire al medesimo ricorrente con le decorrenze indicate, quantificandone l'ammontare all'esito dell'istruttoria del giudizio.
- 4) Condannare l'AMAT convenuta al pagamento in favore del ricorrente di ogni indennità comunque spettante e non corrisposta sin dal mese di febbraio 1984 e sino alla data della sentenza di as-

soluzione nel giudizio penale.

5) Subordinatamente accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del ricorrente a ricevere in corrispettivo delle mansioni superiori effettivamente svolte il corrispondente corrispettivo economico e quindi condannare l'azienda convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per quelle funzioni nell'ammontare da liquidarsi all'esito dell'istruttoria del giudizio.

6) Disporre una congrua rivalutazione di tutte le somme a liquidarsi e dichiarare spettanti gli interessi compensativi sulle somme rivalutate.

7) In ogni caso condannare l'AMAT al pagamento delle spese e competenze del giudizio con i diritti e gli onorari.

Per il profilo istruttorio, si producono oltre ai documenti elencati nel corpo dell'atto il R.D. 8.1.1931 n.148 (doc.17); il regolamento per le assunzioni e le promozioni del personale AMAT (doc.18); n.8 rendiconto generale della gestione speciale (docc.19-26); n.4 consuntivi di sanzioni amministrative (docc.27-31); n.14 schede operative per i verificatori (docc.32-45); n.1 rendiconto generale della gestione speciale (doc.46).

Tanto a dimostrazione dell'attività effettivamente svolta dal ricorrente.

Si chiede l'ammissione di prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:

1) vero che fin dal maggio 1986 Armando Perruni fu adibito alle

funzioni di gestione speciale, ufficio multe;

2) vero che spesso, e per lunghi periodi, Armando Perruni gestiva da solo l'intero ufficio svolgendo funzioni di dirigente dello stesso.

3) vero che fu lo stesso Armando Perruni ad organizzare l'Ufficio di gestione speciale;

4) Vero che la direzione di esercizio nel 1988 dette al Perruni l'incarico di intrattenere relazioni con la Regione Puglia per il recupero delle multe non pagate, incarico mantenuto e svolto fino al 1992;

5) vero che i dirigenti amministrativi dell'azienda per mantenere rapporti con l'Ufficio gestioni per i necessari riscontri e chiarimenti amministrativi si rivolgevano esclusivamente al Perruni.

Si indicano a testimoni i Signori Giovanni Montanaro, Saverio Quagliarella, Cosimo Conte, Tommaso Sammarco, Vitantonio Lenoci, Attilio Notaristefano nonché i controllori dell'AMAT elencati nel documento n.46 (rendiconto generale della gestione speciale).

Infine si chiede l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio allo scopo di determinare l'ammontare di tutte le differenze retributive ed ogni eventuale indennità spettanti al ricorrente in forza delle attribuzioni di qualifica richieste nonché delle mansioni effettivamente svolte.

Infine si chiede che venga ordinata all'azienda resistente la

produzione nel giudizio del fascicolo personale del ricorrente
con tutti i provvedimenti che lo riguardano.

Taranto 21 febbraio 1994


(Avv. Romano COLARUSSO)

Il Pretore

ver. 7764

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 19/5/94
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, lì 1/3/94

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale
Taranto 3 MAR. 1993
IL CANCELLIERE



REDAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 84 il giorno

9

dal mese di

Marzo 1934

su istanza dell'avv. Romano Colaninno

nella sua qualità, io sottoscritto A. Ufficiale Giud.

zionario addetto all'Ufficio unico notifiche ed esecuzioni presso il Tribunale di Taranto

ho notificato il suddetto atto all' Azienda

Municipalizzata Autotrasporti Pubblici (A.M.A.T.), in persona del suo legal-

mente la rappresentante, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n.

657, mediante consegna di copia conforme a mani di

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

Il

Castellano Priolo

L' A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMBURO

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

(Giuseppe FERRANTE)